

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO Provincia di Cosenza

### ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 29 marzo 2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU/TASI ANNO 2019 E RETTIFICA DEI VALORI DA APPLICARE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N. 19/2002 E SS.MM.II. E DELL'ADESIONE COMUNALE ALL'ART. 27/QUATER AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno 29 del mese di MARZO, dalle ore 17,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA - PUBBLICA che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	GRANATA ENRICO	Х		10	RENDA FRANCESCO	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	Х		11	SARPA ORESTINO	Х	
03	SPINELLI VINCENZO	Х		12	UGOLINO FRANCESCA	Х	
04	LIPORACE MARCO	Х		13	CARROZZINO VINCENZO		Х
05	FILICETTI MARIA RACHELE	X					
06	CAMPILONGO CIRIACO	X					
07	DONATO MARIA	X					
08	STUMBO SANTINO	Х					
09	CAROPRESE FRANCESCA	Х					
Assegnati n. 13		in carica n. 1	3		Presenti n. 12	Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Consigliere Campilongo Ciriaco nella sua qualità di Presidente.

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Ernesto GAGLIARDI.

Vista e richiamata la proposta di deliberazione avente ad oggetto

"Approvazione tariffe IMU/TASI anno 2019 e rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)";

Tenuto conto del dibattito consiliare tenutosi sul punto in argomento e in particolare gli interventi di seguito riassunti:

- Sindaco: Illustra la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno, riassumendone i contenuti dispositivi;
- Presidente del Consiglio: Si sofferma sulla stessa proposta, motivandone l'adozione e precisando che ad essa sono interessate soprattutto le zone periferiche;
- Cons. Sarpa: Chiede di sapere se dalla adozione della delibera derivano ripercussioni sul P.S.C. ed eventualmente di che tipo;
- Il Sindaco: Riscontra la richiesta precisando come non vi síano ripercussioni dirette sul P.S.C.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Economico ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito altresì parere favorevole reso sulla stessa proposta dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 45 del 25.03.2019,

con voti favorevoli n. 9 su n. 12 consiglieri presenti, n. 9 consiglieri votanti e n. 3 consiglieri astenuti (Renda/Sarpa/Ugolino)

## DELIBERA

per tutto quanto in narrativa

• di APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto

"Approvazione tariffe IMU/TASI anno 2019 e rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)", allegata alla presente per esserne parte integrante e sostanziale.

e, con apposita votazione, unanime

 di RENDERE in presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.



### Comune di Belvedere Marittimo

### Provincia di Cosenza

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:	Approvazione tariffe lmu/Tasi anno 2019 e Rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)"
----------	--

#### **IL SINDACO**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013,147, con modificazione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse, le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 707 e seguenti delle legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra l'altro:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9;
- L'esclusione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento con possibilità per il Comune di aumentare sino allo 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art.1, commi, 640 e 677, L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge Statale per

l'IMU AL 31 DICEMBRE 2013, FISSATA AL 10,6 e ad altre minore aliquote, in relazione delle diverse tipologie di immobile;

Considerato che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: ha eliminato totalmente la TASI sulla prima casa ad eccezione delle categorie classificate in A/1, A/8 e A/9;

Considerato l'art. 1, comma 675 L. 147/2013, prevede cha la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione IMU;

Considerato che al comma 10 lettera b) è prevista la riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso comune - fatta eccezione per quelle classificate nella categoria A/1-A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Considerato che a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto da successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attribuzione nonché della tipologia e delle distribuzione degli immobili;

#### Dato atto inoltre:

- CHE il Comune ha avviato, in data 16/08/2008, la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale "P.S.C.";
- CHE con delibera Consiliare del 31.12.2016 n° 38 questo Ente ha aderito a quanto previsto dall'art. 27/quater della Legge Regionale n° 19/2002 e s.m.i.;
- CHE con delibera Consiliare del 31/12/2017, n. 38, il Comune ha proceduto, a seguito di richiesta da parte della Regione Calabria, ad espletare gli Adempimenti per il Perfezionamento della Procedura Avviata;
- CHE L'art. 65 della Legge Urbanistica nº 19/2002 e s.m.i. prevede che tutti i comuni della Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura dell'art. 27/ter, devono approvare il PSC entro Dicembre 2017 e detta le norme transitorie, sino all'approvazione dello stesso punto 2 lett. a); Dette disposizioni, quale premialità, ai sensi del punto 2/bis, non si applicano in quanto questo Ente ha aderito alle disposizione dell'art. 27/quater "Consumo di Suolo Zero";

L'art. 65 della L.R. n° 19/2002 recante "I termini di approvazione dei Piani Strutturali e disposizioni transitorie" dal gennaio 2011 a tutt'oggi ha subito varie modiche e integrazioni, come in appresso specificato:

Legge Regionale n° 33 del 10.08.2011; Legge Regionale n° 7 del 10.02.2012; Legge Regionale n° 35 del 10.08.2012; Legge Regionale n° 55 del 15.11.2012; Legge Regionale n° 65 del 20.12.2012; Legge Regionale n° 37 del 17.07.2013; Legge Regionale n° 13 del 21.07.2014; Legge Regionale n° 6 del 23.01.2015; Legge Regionale n° 19 del 27.11.2015;

```
Legge Regionale n° 40 del 31.12.2015;
Legge Regionale n° 28 del 05.08.2016;
Legge Regionale n° 46 del 27.12.2016;
Legge Regionale n° 21 del 30.06.2017;
```

Che l'art. 65 della Legge Regionale n° 19/2002 così come modificato dalla L.R. n° 35 del 10 Agosto 2012 "Termini di Approvazione dei Piani Strutturali Comunali e Norme transitorie" dispone; "Per i Comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le revisioni di detto strumento riguardanti le aree esterne a perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazioni di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all'interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione AGRICOLA. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione, ivi compresi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (Social Haus/fu) di cui all'art. 5 della L.R. n° 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con prowedimenti avviati, pervenute al rispettivi Comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA)'

Ulteriori modifiche apportate all'art.. 65 dalla L.R. n° 13 del 28 luglio 2013 "Per le zone ricomprese nei centri abitati, i PRG conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma associata, e comunque non oltre il 31 gennaio 2015. A tal fine il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi; negli strumenti urbanistici vigenti destinazione di zona omogenea A,B,D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro Abitato viene estesa la destinazione AGRICOLA" omissis.

Ulteriori modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°40 del 31.12.2015 "I piani Regolatori generali e i programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti omissis e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e sottozone, ricadenti all'interno dei Centri Abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione AGRICOLA "omissis;

Ulteriore modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°6 del 23 Gennaio 2015 Posticipazione del termine al 31.12.2015

Ulteriore modifiche apportate all'art. 65 dalla L.R. n°28 del 05.08.2016 Comma 2/bis nei casi dei Comuni; anche se associati, che adottano in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a " Consumo di suolo zero" dl cui all'art. 27quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2 lett. a , facendo salve, fino all'adozione dei PCS/PSA e comunque, entro e non oltre il 30.06.2017 (termine soppresso dalla Legge Regionale nº 21 del 30.06.2017) le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali Comunali (pdf e PRG);

Tanto premesso,

Considerato che molti terreni, ricadenti nel vigente P.R.G. del comune di Belvedere Marittimo, a tutt'oggi:

- Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di piani attuativi, pur essendo trascorsi oltre 30 anni dall'approvazione del P.R.G. (approvato con D.P.G.R. n. 709 del 18/08/1988); - Ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale nº 187/1999 e successiva modifica nº 13/2013, per cui sono AGRICOLI, per effetto dei dettati della

legge Regionale 19/2002 fino all'adozione del Nuovo PSC, e l'eventuale loro edificabilità è consentita unicamente con l'indice a agricolo 0.013 mc/mq..

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che nella determinazione delle aliquote, il, comma deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascun tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

Considerato che l'art.1, comma 678 L. 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 L.147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- Alla disciplina della riduzione;
- All'individuazione dei servizi indivisibili;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione a confermare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, già determinati con Deliberazione di C.C. n. 19 del 08.09.2014, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione stradale,	<u> </u>
illuminazione pubblica, parchi e verde pubblico, servizio tutela ambientale e servizi	216.691,50
connessi	
Istruzione pubblica	
	398.879,88
Polizia Municipale	
	339.785,66
TOTALE	955.357,04

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal comune;

Considerato che infine, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere invece effettuata in un numero di rate con scadenze di pagamento individuate dal comune, per quanto consentendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento.

IMU	ACCONTO	16 GIUGNO
IMU	SALDO	16 DICEMBRE
TASI	ACCONTO	16 GIUGNO
TASI	SALDO	16 DICEMBRE

Considerato che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'art.27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, prevede in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquota e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvazione dei regolamenti relativi alle entrate la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che codesta amministrazione comunale, pertanto, intende confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI già applicate nel 2018 di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 14 del 23.10.2012 (IMU) e n. 18 dell'8.9.2014 (TASI);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2019;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 45 del 25.03.2019;

#### **PROPONE**

Di approvare la premessa che qui si intende integralmente richiamata e riscritta;

Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU e TASI nell'ambito dell'applicazione dell'imposta unica (IUC), con efficacia dal 1 gennaio 2019, di cui all'Allegato A;

Di stabilire ai sensi dell'art.1, comma 681 Legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'aliquota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Di annullare, a far data dal 01/01/2019, l'imposta IMU e TASI, per tutti i terreni del PRG ricadenti nelle varie zonizzazioni, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone A e B e nelle varie sottozone a queste collegate, che rispondo ai dettati della legge 19/2002 e s.m.i., che:

- Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di piani attuativi;
- Ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale n° 187/1999 e successiva modifica n° 13/2013;

Di stabilire che la riscossione dell'imposta IMU e TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuate nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
IMU	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
TASI	Saldo	16 dicembre

Di stabilire altresì che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata di acconto;

Inoltre, Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco

Ing. Enrico Granata



### PROVINCIA DI COSENZA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

2.3, 23	for the first open to the first	· . 17: il Vierren . n (2001)	1000							
1,40,433,	41.349.30.30.4.4	The state of the s	OGGETTO:	Parere ei	illa propoets	di o	anaialia	a a marria a l		
10/4	والمركزة والأستون بنفت	endink (kv. Kahisa)		1 41010 31	ılla proposta mu/Tasi anno	uı c	onsigno	comunaie	aa	oggetto
30-120-1	S. 48. 41. 35.03	Figure and the state of the		one carrie,	mu/Tast anno n vigore della ater al regola	2013	e remines	t dei valori	aa a	pplicare l
	Salaman dan silang	t securiti-Englishmen	i a seguito d	ell'entrata i	n vigore delle	- I D	40/0000			
		echie weine	a - organio u	On Oncided	ii Aigola nelii	a	19/2002	e s.m.i. e q	leli a	desione l
Dai	12 20/03/2		ii comunale a	ill'ert 97 <i>lo</i> u	ater al regola	manta	alalitima.			
P-109/64	1.11.1	1.100mg - 18.100.000.000.000.000.000.000.000.000.0		ii wi u zi iqu	arei ai legula	mento	aeii impi	osta munici	pale	propria l
No. of the			(IMU)"				•		1	la salla sam
Tuest (a			8 /·····							I
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u></u>							

L'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Filomena Chiarina Turano, nominata con delibera dell'organo consiliare n. 13 del 30.06.2017, ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione tariffe Imu/Tasi anno 2019 e Rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)"

\*\*\*\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013,147, con modificazione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica municipale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse, le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### Dato atto inoltre:

- che il Comune ha avviato, in data 16/08/2008, la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale "P.S.C.";
- che con delibera Consiliare del 31.12.2016 n° 38 questo Ente ha aderito a quanto previsto dall'art. 27/quater della Legge Regionale n° 19/2002 e s.m.i.;
- che con dellbera Consiliare del 31/12/2017, n. 38, il Comune ha proceduto, a seguito di richiesta da parte della Regione Calabria, ad espletare gli Adempimenti per il Perfezionamento della Procedura Avviata;
- Che L'art. 65 della Legge Urbanistica n° 19/2002 e s.m.i. prevede che tutti i comuni della Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura dell'art. 27/ter, devono approvare il PSC entro Dicembre 2017 e detta le norme transitorie, sino all'approvazione dello stesso punto 2 lett. a); Dette disposizioni, quale premialità, ai sensi del punto 2/bis, non si applicano in quanto questo Ente ha aderito alle disposizione dell'art. 27/quater "Consumo di Suolo Zero";

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Approvazione tariffe Imu/Tasi anno 2019 e Rettifica del valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)",con la quale viene proposta:

La conferma delle aliquote IMU/TASI già in vigore per l'anno 2018;

- L'annullamento, a far data dal 01/01/2019, dell'imposta IMU e TASI, per tutti i terreni del PRG ricadenti nelle varie zonizzazioni, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone A e B e nelle varie sottozone a queste collegate, che rispondo ai dettati della legge 19/2002 e s.m.i.,che:
  - Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di plani attuativi;
  - Ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale nº 187/1999 e successiva modifica nº 13/2013;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale:
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione tariffe Imu/Tasi anno 2019 e Rettifica dei valori da applicare a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 e s.m.i. e dell'adesione comunale all'art. 27/quater al regolamento dell'imposta municipale propria (IMU)"

Letto, approvato e sottoscritto.

L'argano di ravisione economico-finanziaria

Dott.ssa Filomena Chiarina Turano.

## **ALLEGATO "A"**

## Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principali e relative pertinenze, escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente –art. 1 comma 14 legge di stabilità 208/2015
Aliquota abitazione principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	9,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,60 per mille
Terreni Agricoli	Esenti

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, escluse quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esente –art. 1 comma 14 legge di stabilità 208/2015
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi di cat. D	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Terreni Agricoli	Esenti

	<u> </u>
PER LA REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL BERMIZIO
Data 26/03/2019	DOTT.SSA ANTONISTIC SPOSSO CIPONTE
	A SSS CIT ON IE
PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE	
Si esprime parere: FAVOREVOLE	
VISTO DECOLADITAL CONTRACTOR	
VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIAI	RIA.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'a	atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di
	nmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il
rispetto del patto di stabilità interno 2009.	
	UFFICIO RAGIONERIA
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINALIZIARIO
Data 26/03/2019	Dott.ssa Antonietts grosso Ciponte
	Tosso caponite
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Ernesto GAGLIARDI	Ciriago Campilongo
	Would Tary
ATTESTATO DI PUBLICAZIONE	
Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, att	testa che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la
presente denocrazione e stata pubblicata all'Albo prei	torio on line il
giorni consecutivi.	torio on line il e vi rimarrà per 15
L), _ / ABD 0040    RESPONSABILE DELS	<del></del>
LI, 4 APR, 2019 IL RESPONSABILE DELS	ETTORE AMMINISTRATIVO
	DANIELE PONTE